



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE COMUNITARIE E PER LA GESTIONE DEL FONDO
ECONOMALE**

Data	Descrizione sintetica della modifica	Elaborato da	Approvato da
Dicembre 2025	Prima emissione	Direttore Alberto Prospero	Consiglio di Amministrazione seduta 14 del 03.12.2025

Sommario

ART. 1. Principi generali.....	3
ART. 2. Competenze del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).....	3
ART. 3. Competenze del Direttore	3
ART. 4. Responsabile unico del progetto	4
ART. 5. Pubblicità, trasparenza e digitalizzazione	4
ART. 6. Lavori d'importo inferiore a € 150.000,00, servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00	5
ART. 7. Affidamenti di lavori di importo tra € 150.000,00 ed € 500.000,00	5
ART. 8. Affidamenti di lavori di importo superiore ai € 500.000,00 o servizi e forniture di importo superiore ai € 140.000,00	8
ART. 9. Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti	8
ART. 10. Principio di rotazione – Aree merceologiche e fasce di importo	9
ART. 11. Albo Fornitori	10
ART. 12. Congruità dei prezzi	10
ART. 13. Durata dei contratti e proroghe	10
ART. 14. Comunicazioni e archiviazioni delle informazioni e dei dati.	10
ART. 15. Verifica di conformità - Certificato di regolare esecuzione	11
ART. 16. Pagamenti e tracciabilità.....	11
ART. 17. Varianti in corso di esecuzione	11
ART. 18. Risoluzione delle controversie e adeguamento normativo	12
ART. 19. Fondo economale: competenza, costituzione ed utilizzo	12
ART. 20. Pagamento delle spese minute e registrazioni contabili	13
ART. 21. Chiusura del Fondo Economale e controlli	14
ART. 22. Entrata in vigore.....	14

ART. 1. Principi generali

1. Il presente regolamento (di seguito “**Regolamento**”) disciplina, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i. (di seguito “**Codice**”), le procedure per l’affidamento da parte della società Ener.Bit s.r.l. (di seguito “**Società**”) dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice.
Inoltre, il Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo delle minute spese relative all’acquisizione di beni e servizi occorrenti per il buon funzionamento della Società.
2. L’affidamento dei contratti di cui al Regolamento è soggetto ai principi del risultato e della fiducia, dell’accesso al mercato, di economicità, efficienza ed efficacia, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.
3. La Società ricorre all’acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico e i relativi strumenti di acquisto nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. La Società ha facoltà di ricorrere alle convenzioni o accordi quadro stipulate da CONSIP, salvo la verifica dei parametri prezzo-qualità come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili.

ART. 2. Competenze del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

1. Il C.d.A. per ogni procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione nomina un Responsabile Unico del Progetto (di seguito “**RUP**”).
2. Fatti salvi i contratti che rientrano nella competenza del Direttore, per i quali provvede quest’ultimo, prima dell’avvio di ogni procedura di affidamento di contratti pubblici, il C.d.A. adotta la determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

ART. 3. Competenze del Direttore

1. Il Direttore è competente per la proposizione della procedura di contrattazione da sottoporre al C.d.A. per la scelta del concorrente, la vigilanza sull’osservanza delle procedure contrattuali e la stipulazione dei contratti per i quali ha potere di spesa.
2. Compete al Direttore, per l’esecuzione delle attività della Società sino ad un importo massimo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice, la gestione amministrativa delle seguenti spese (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):
 - a) spese per l’acquisto, riparazione, manutenzione, conservazione e gestione di immobili, infrastrutture, autoveicoli, attrezzature, impianti e reti tecnologiche, oggetto di contratto della Società, compresi i servizi di ingegneria e architettura necessari all’esecuzione di quanto in precedenza;
 - b) spese per acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
 - c) spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;

- d) spese per l'acquisto e rilegatura di libri e stampe, abbonamenti per aggiornamenti normativi, a riviste, giornali e pubblicazioni periodiche;
- e) spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, avvisi, circolari, atti e documenti;
- f) spese di registrazione e trascrizione di contratti, visure catastali, notifiche di atti e provvedimenti;
- g) spese per la fornitura di carburante dei veicoli in uso alla Società;
- h) spese per il noleggio di veicoli;
- i) spese di approvvigionamento energetico per edifici o impianti oggetto di contratto della Società.

3. Al Direttore, di norma, è assegnato il ruolo di RUP per le procedure di cui al presente Regolamento, salva diversa statuizione del C.d.A.

ART. 4. Responsabile unico del progetto

1. Il RUP svolge i compiti previsti dall'art. 15 del Codice e dall'allegato I.2 al Codice e vigila sulle diverse fasi affinché la procedura sia condotta in modo unitario in conformità ai tempi e costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e salute dei lavoratori e a qualsiasi altra disposizione di legge o regolamento in materia.
2. Considerata la struttura organizzativa della Società e la necessità di ottimizzare la gestione degli affidamenti, anche in considerazione del fatto che il Direttore svolge molteplici funzioni di tipo amministrativo, per gli affidamenti di servizi e forniture il RUP di norma non coincide con il direttore dell'esecuzione del contratto. Per gli affidamenti di lavori viene nominato un direttore dei lavori che svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se richiesto dalla legge. Il direttore dei lavori può coincidere con il RUP, nei limiti e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice

ART. 5. Pubblicità, trasparenza e digitalizzazione

1. L'intero ciclo dell'affidamento dei contratti è soggetto ai principi e diritti digitali di cui all'art. 19 del Codice e agli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 20 e 28 del Codice. A tal fine la Società opera attraverso piattaforma digitale certificata (ad es. MEPA).
2. La Società assicura l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione degli affidamenti, attraverso acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme.
3. Per ogni acquisizione, ove richiesto dalla normativa vigente, si procede alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) che viene successivamente riportato su tutti gli atti della procedura e sulla documentazione amministrativa e contabile del contratto.
4. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 28 del Codice.
5. La Società assicura il collegamento tra la sezione "Società trasparente" del sito istituzionale

e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e pubblica sul proprio sito internet nella sezione “Società trasparente” l’avviso sui risultati della procedura, con l’indicazione dei dati di cui la legge impone la pubblicazione e, ove necessario, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

ART. 6. Lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00

1. L’affidamento di lavori di importo compreso tra € 5.000,00 IVA esclusa, ed € 150.000,00, IVA esclusa, nonché di servizi e le forniture di importo compreso tra € 5.000,00, IVA esclusa, ed € 140.000,00, IVA esclusa, può avvenire tramite affidamento diretto a cura del RUP, anche senza previa acquisizione di più preventivi da parte di soggetti scelti tra quelli in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione del contratto, anche individuati tra gli iscritti al proprio albo fornitori (di seguito “**Albo Fornitori**”) ove istituito. Il provvedimento di affidamento contiene quanto meno l’oggetto, l’importo e la valutazione della sua congruità, l’indicazione dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti.
2. In ogni caso l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 ss. del Codice e dei requisiti di capacità professionale, tecnica e finanziaria individuati in funzione dell’affidamento
3. Il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici viene effettuato ai sensi dell’art. 52 del Codice nei casi previsti dalla richiamata disposizione di legge, privilegiando, in ogni caso, laddove possibile, le forme di controllo semplificato ivi indicate.
4. Il calcolo dell’importo stimato per gli affidamenti di cui al presente comma è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi dell’affidamento. Salvo esigenze particolari, la Società ha facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 106, comma 1, del Codice e di esonerare altresì l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’art. 53 del Codice nel caso di operatori di comprovata solidità o negli altri casi previsti dall’art. 53, comma 4, del Codice.
5. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice, la stipulazione del contratto può avvenire mediante scambio di corrispondenza cartacea o tramite posta elettronica o posta elettronica certificata ovvero, nel caso di acquisti su mercati elettronici, su piattaforma telematica.
6. Per gli affidamenti di cui al presente articolo si applicano i principi di cui agli articoli da 1 a 11 e 49 del Codice ed è sempre fatta salva la facoltà per la Società di applicare la procedura negoziata, la procedura aperta o le altre procedure previste dal Codice.

ART. 7. Affidamenti di lavori di importo tra € 150.000,00 ed € 500.000,00

1. Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, IVA esclusa, e inferiore a € 500.000,00, IVA esclusa, possono essere effettuati direttamente dalla Società previa consultazione di un numero di operatori economici pari almeno a cinque, ove esistenti.

2. La Società individua gli operatori economici da invitare tra gli iscritti nel proprio Albo Fornitori o tramite apposito elenco stilato a seguito di indagine di mercato nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Al fine di predisporre l'elenco degli operatori da invitare, la Società pubblica sul proprio sito internet nella sezione "Società trasparente - Avvisi, bandi e gare" apposito avviso di indagine di mercato che deve contenere quanto meno:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale;
 - d) i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria;
 - e) le capacità tecniche e professionali richieste per la partecipazione;
 - f) il numero minimo e massimo di operatori (se previsto) che saranno invitati alla procedura;
 - g) i criteri di selezione degli operatori economici;
 - h) le modalità per comunicare con la Società;
 - i) il termine di pubblicazione dell'avviso (che non deve essere inferiore a 15 giorni, salva riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni).
4. La pubblicazione di avviso di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Società, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.
5. L'indagine di mercato può avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di altri enti o associazioni operanti in settori analoghi alla Società.
6. All'esito dell'indagine di mercato la Società trasmette agli operatori che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti prescritti la lettera di invito alla procedura. Nell'avviso di indagine di mercato può essere indicato il numero massimo di operatori da invitare.
7. Nel provvedimento di avvio della procedura la Società indica il criterio applicato per la selezione dei soggetti da invitare.
8. La lettera di invito viene trasmessa simultaneamente a tutti i soggetti selezionati e contiene quanto meno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato al netto dell'IVA;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnica e economico-finanziaria;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del Codice, motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3;
 - f) nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione la relativa

ponderazione;

g) la misura delle penali;

h) i termini e le modalità di pagamento;

i) l'eventuale garanzia richiesta;

j) il nominativo del RUP;

k) nel caso di criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 54, comma 1, e le caratteristiche dei diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice;

l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica nella quale il RUP procede all'apertura della documentazione amministrativa le informazioni relative alla procedura. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP, dal seggio di gara o dalla Commissione, sono pubbliche, a eccezione della fase relativa alla valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività sono verbalizzate.

9. In conformità all'art. 108, comma 9, del Codice, la Società richiede agli operatori economici di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale. Con riferimento ai costi della manodopera, la Società provvede, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto dell'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice.
10. Nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti, anche interni alla Società o ai propri soci, nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla Società e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Ai commissari si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 93 del Codice.
11. La stipulazione del contratto avviene ai sensi dell'art. 18 del Codice ed è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'affidatario. Il contratto riporta la clausola per cui, in caso di successivo accertato difetto di tali requisiti, la Società procederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., corrispondendo all'affidatario esclusivamente il corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della cauzione.
12. La Società può autorizzare l'avvio dei lavori, dei servizi o della fornitura in via anticipata o d'urgenza prima della stipulazione del contratto ove ricorrano i presupposti, rispettivamente, di cui all'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.
13. Per gli affidamenti di cui al presente articolo si applicano i principi di cui agli articoli da 1 a 11 e 49 del Codice ed è sempre fatta salva la facoltà per la Società di applicare la procedura

aperta o le altre procedure previste dal Codice. La rotazione non si applica nel caso in cui il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la Società non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

14. Il calcolo dell'importo stimato per gli affidamenti di cui al presente comma è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi dell'affidamento.
15. È fatta sempre salva la facoltà per la Società di adottare, in alternativa a quanto previsto dal presente articolo, le procedure ordinarie di cui all'art. 71 e seguenti del Codice.

ART. 8. Affidamenti di lavori di importo superiore ai € 500.000,00 o servizi e forniture di importo superiore ai € 140.000,00

1. Per effettuare gli affidamenti di cui al presente articolo, la Società, laddove non qualificata per il relativo livello ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'All. II.4 al Codice, deve avvalersi di una stazione appaltante qualificata.
2. Laddove qualificata per il relativo livello ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'All. II.4 al Codice, per effettuare gli affidamenti di cui al presente articolo la Società applica la procedura negoziata disciplinata dall'art. 50, comma 1, del Codice, fatta salva la possibilità di procedere tramite procedura ordinaria.

ART. 9. Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti

1. Per gli appalti di importo inferiore a € 40.000,00, affidati per il tramite di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Per la verifica la Società procederà con controllo a campione secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Società di importo inferiore ad € 40.000,00.
3. I controlli a campione avverranno due volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - entro il 31 luglio, per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno corrente);
 - entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 1° luglio al 31 dicembre).
4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà tramite sorteggio casuale, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre in considerazione, disposto in ordine cronologico e in base alla data dei relativi

provvedimenti di aggiudicazione. Per la selezione casuale del campione la Società potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

5. In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con l'operatore economico, tramite comunicazione a mezzo PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
6. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali, irregolarità ovvero omissioni di cui all'articolo 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del Codice.

ART. 10. Principio di rotazione – Aree merceologiche e fasce di importo

1. La Società si impegna a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 al fine di favorire la distribuzione delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti a favore del contraente uscente.
3. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio di seguito definita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del Codice.
4. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, nel caso di utilizzo dell'Albo Fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.
5. Gli appalti riguardanti le procedure di affidamento diretto sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99
B1	pari a € 5.000,00ino a € 40.000,00
C1	pari a € 40.000,01, sino a € 140.000,00

II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99
B2	pari a € 5.000,00 sino a € 40.000,00
C2	pari a € 40.000,01, sino a € 140.000,00

III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00 sino a € 40.000,00
C3	da € 40.000,01 sino a € 150.000,00

6. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - accurata esecuzione del precedente appalto.

ART. 11. Albo Fornitori

1. Qualora sia istituito l'Albo Fornitori, la Società individua gli operatori da invitare alle procedure di affidamento nell'ambito dei soggetti iscritti per il relativo servizio o fornitura e per la relativa fascia di importo economico applicando il criterio della rotazione.
2. Qualora non vi siano operatori iscritti per il servizio o fornitura oggetto di affidamento o per la relativa fascia ovvero non vi siano operatori in numero sufficiente a consentire il rispetto delle previsioni del presente Regolamento, compreso il principio di rotazione degli inviti, la Società potrà esperire indagini di mercato con le modalità indicate dal Codice e dal presente Regolamento.
3. In mancanza di un Albo Fornitori, la Società potrà selezionare gli operatori economici da elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA) o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, purché istituiti a norma dell'art. 3 dell'Allegato II.1.

ART. 12. Congruità dei prezzi

1. Al fine di stabilire il prezzo di riferimento nelle procedure di acquisto e di valutare la convenienza o meno dell'affidamento, la Società provvede a stimare la congruità dei prezzi anche riferendosi ai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza, nonché agli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili, ivi compresi quelli emergenti dal mercato elettronico di altre stazioni appaltanti. Si può, inoltre ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni pubbliche.

ART. 13. Durata dei contratti e proroghe

1. Tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento debbono avere durata certa e predeterminata.
2. La Società ha facoltà di ricorrere a opzioni o proroghe agli stessi termini e condizioni solo se espressamente previste negli atti della procedura e limitatamente al periodo di tempo ivi indicato. Non sono ammessi rinnovi dei contratti taciti.

ART. 14. Comunicazioni e archiviazioni delle informazioni e dei dati.

1. Alle comunicazioni previste dalla legge la Società provvede con mezzi elettronici, compreso

l'utilizzo di piattaforme di e-procurement, assicurando trasparenza, pubblicità e accesso agli atti delle procedure.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono effettuati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, adottando misure idonee, compreso l'utilizzo di piattaforme di e-procurement, atte a garantirne l'inaccessibilità a persone non autorizzate, la segretezza e la conservazione.
3. I dati acquisiti nell'ambito delle procedure di gara e per gli affidamenti sono trattati esclusivamente per le relative finalità e in conformità alla normativa sulla tutela della privacy.

ART. 15. Verifica di conformità - Certificato di regolare esecuzione

1. I contratti di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
2. Salvo i casi di cui all'art. 114, comma 8, del Codice, il direttore dell'esecuzione esegue la verifica per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.
3. Per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, IVA esclusa, l'esito positivo della verifica di conformità può essere certificato mediante attestazione di regolare esecuzione resa sul documento fiscale emesso dall'operatore economico o con altre modalità ritenute idonee.
4. I contratti di lavori sono soggetti alla verifica del direttore dei lavori, che è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità agli elaborati progettuali e al contratto.

ART. 16. Pagamenti e tracciabilità

1. Tutti i contratti stipulati riportano l'obbligo a carico dell'operatore economico di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., prevedendo la risoluzione del contratto in caso di violazione. A tal fine le fatture di pagamento, ad eccezione degli acquisti effettuati con il fondo di cui all'art. 19, devono riportare il numero di CIG e, se esistente, il CUP di riferimento e indicare il conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva.

ART. 17. Varianti in corso di esecuzione

1. L'affidatario non può apportare modifiche ai contratti che non siano preventivamente concordate e approvate dalla Società. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti, indennizzi o rimborsi ad alcun titolo o ragione.

ART. 18. Risoluzione delle controversie e adeguamento normativo

1. La Società procede alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei casi espressamente previsti dal Codice.
2. In caso di inadempimento del contratto la Società diffida l'affidatario e gli intima di porre rimedio entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni. Nel caso di perdurante inadempimento, la Società può procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento delle garanzie, ove previste, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento.
3. È fatta salva la possibilità per la Società di risolvere in via stragiudiziale le potenziali controversie con l'affidatario in relazione all'esecuzione dei contratti.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, sia a livello comunitario che nazionale.

ART. 19. Fondo economale: competenza, costituzione ed utilizzo

1. La Società può istituire specifico fondo per le minute spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il buon funzionamento della stessa ("**Fondo Economale**").
2. Con riferimento alle spese di cui al comma 1 non sussiste l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), fermo restando che le prestazioni riconducibili ad un unico affidamento non possono essere artificiosamente frazionate al solo fine di applicare la disciplina presente nel Regolamento afferente al Fondo Economale.
3. Le attività negoziali inerenti alla gestione e all'utilizzo del Fondo Economale sono di competenza dal Direttore o salvo diversa indicazione, dal soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione il quale si può avvalere di addetto/i delegato/i per lo svolgimento della funzione in caso di sua assenza o di impedimento.
4. Il Direttore o il soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione può effettuare pagamenti tramite il Fondo Economale, inclusi quelli relativi a spese di rappresentanza, nei limiti e nel rispetto del presente Regolamento.
5. Il Direttore è autorizzato a eseguire pagamenti o prelevamenti in contanti ovvero ogni altra movimentazione per cassa sul conto corrente intestato alla Società, anche a mezzo carta di credito, carta di credito prepagata, bancomat, assegni, piattaforme di pagamento (es. Paypal, Satispay o altro) nell'ambito dei poteri di firma a loro attribuiti. I documenti concernenti le operazioni effettuate sul conto corrente sono allegati alla contabilità.
6. L'ammontare del Fondo Economale è approvato per ciascun anno dal Consiglio di Amministrazione, salvo deroghe motivate in forma scritta. Il relativo importo potrà essere reintegrato in corso di anno sulla base delle esigenze concrete della Società.

7. Il Fondo Economale all'inizio dell'esercizio finanziario è costituito con modalità autonome e separate dal/i conto/i correnti della Società tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità dell'operazione di costituzione e delle eventuali successive ricostituzioni.
8. Il Direttore o il soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione provvedono con l'utilizzo del fondo al pagamento delle minute spese entro un limite giornaliero non superiore a € 1.000,00.
9. È sempre vietato l'uso del Fondo Economale per le minute spese per acquisti per i quali la Società ha un contratto d'appalto in corso di esecuzione. Inoltre, il ricorso agli acquisti mediante Fondo Economale non può avvenire in modo da escludere che le prestazioni riconducibili ad un unico affidamento siano artificiosamente frazionate al solo fine di eludere l'applicazione del Codice.
10. A carico del Fondo Economale il Direttore, o il soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione possono eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
 - a) spese urgenti, necessarie per il funzionamento degli Uffici e servizi della Società, per le quali sia indispensabile il pagamento in contanti;
 - b) spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati, spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
 - c) pagamento di tributi, sanzioni (salvo rivalsa sul dipendente), oneri e diritti per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni;
 - d) spese per il pagamento di sanzioni amministrative, quando dal ritardo del pagamento possano derivare interessi di mora o sanzioni;
 - e) acquisto di materiali di consumo in genere, ivi compreso l'acquisto di cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli Uffici;
 - f) piccole riparazioni e manutenzioni di beni mobili, impianti, attrezzature, autoveicoli, acquisto materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;
 - g) spese per partecipazione e/o organizzazione di convegni, seminari ed eventi (ivi comprese le spese di ristorazione e quelle alberghiere);
 - h) spese per l'acquisizione di servizi nell'ipotesi di eventi da organizzarsi in urgenza;
 - i) acquisto di libri, giornali e pubblicazioni tecnico-scientifiche;
 - j) spese per abbonamenti a giornali e riviste, anche online;
 - k) canoni per abbonamento tv;
 - l) noleggio di mobili o altre dotazioni necessarie in occasione di eventi quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le attrezzature in dotazione;
 - m) pulizia e disinfestazione straordinaria locali;
 - n) spese di viaggio e trasferta sostenute per gli organi e/o il personale della Società;
 - o) spese di ristorazione sostenute dagli organi e/o dal personale della Società in contesti di rappresentanza istituzionale;
 - p) altre spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti non altrimenti individuabili nella presente elencazione.

ART. 20. Pagamento delle spese minute e registrazioni contabili

1. Il pagamento delle spese con il Fondo Economale è disposto con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Direttore o dal soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le giustifiche delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale,

ricevuta di bonifico bancario, ricevuta carta di credito/debito etc.

2. Il Direttore o il soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite in apposito registro informatizzato.

ART. 21. Chiusura del Fondo Economale e controlli

1. A conclusione dell'esercizio finanziario di ogni anno il Direttore o il soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione provvede alla chiusura del Fondo Economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

ART. 22. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del C.d.A. della Società.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento divengono automaticamente prive di efficacia le precedenti norme interne che disciplinano la materia oggetto del presente Regolamento.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione 14 in data 03/12/2025.